Convenzione n°_____ del _____

Premesso

- che la Regione Autonoma Valle d'Aosta e' proprietaria della discarica di Pontey sita in Loc. Valloille (qui di seguito denominata "Discarica");
- che tale impianto e' idoneo allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi (come definiti dal Decreto Legislativo n. 36/03 e successive modifiche ed integrazioni) e rifiuti pericolosi stabili non reattivi ai sensi del DM 27/09/10;
- che i rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dal DM 27/09/2010, e in particolare dalla tabella 6;
- che la Valeco S.p.A. e'concessionaria del predetto impianto ai sensi della DGR 1372 del 9/5/08;

CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO

tra **VALECO SpA** Sede Legale Loc. L'Ilê Blonde 1 – 11020 Brissogne (AO) PIVA 00522700079

E

CONTRAENTE
SEDE LEGALE
PARTITA IVA n°
CODICE FISCALE
TELEFONO e FAX n°
E-MAIL…

nella persona di ..... in qualità di....., nato a.....il.....d'ora in poi individuato come "Contraente"
premesso che

- il Contraente intende conferire alla Valeco S.p.a rifiuti ai fini dello smaltimento presso impianti autorizzati a norma di legge e a tal fine è stato redatto l'Allegato "Scheda di caratterizzazione dei rifiuti" (allegato A);
- in base alle risultanze del predetto allegato A sono state definite le tipologie di servizio da fornire e le relative condizioni economiche riportate nell'Allegato condizioni economiche (allegato B);
- le modalità tecnico-operative di conferimento sono quelle riportate nell'Allegato "Ammissione al conferimento" (allegato C);

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Il Contraente espressamente dichiara di conoscere ed accettare integralmente le condizioni contenute negli allegati alla presente Convenzione.

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il Contraente con il presente atto acquisisce la facoltà di conferire i rifiuti al fine dello smaltimento presso l'impianto nel rispetto di quanto indicato nell'allegato A e B.

ART.3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno espletate in conformità alle norme di legge e regolamentari disciplinanti la materia della gestione dei rifiuti, nonché in base alle "procedure di ammissione al conferimento" agli impianti di smaltimento (All. C).

ART. 4 PREZZO DEL SERVIZIO

I prezzi dei servizi oggetto della presente Convenzione sono riportati nell'allegato B, salvo diverso accordo stipulato tra Valeco Spa e Contraente. Essi sono riferiti all'anno di vigenza e s'intendono al netto di IVA ed oneri aggiuntivi. Essi saranno automaticamente adeguati a seguito dell'entrata in vigore di nuovi prezzi, nonché di tributi ed oneri aggiuntivi previsti da norme legislative e/o regolamentari compreso adeguamento costi.

Il Contraente avrà, in ogni caso, facoltà di recedere dalla presente Convenzione entro la prima settimana del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione della Valeco S.p.A. di avvenuto adeguamento dei prezzi rimanendo in ogni caso obbligato a corrispondere quanto dovuto alla Valeco S.p.A. in forza del presente articolo per i conferimenti già effettuati.

ART. 5 QUANTITATIVI DI RIFIUTI DA SMALTIRE

Il quantitativo dei rifiuti che il Contraente potrà conferire durante ogni anno di vigenza della presente Convenzione non potrà superare il quantitativo massimo indicato nella tabella 1 dell'allegato B. In caso di richieste di aumenti delle quantità massime di rifiuti da conferire di cui alla predetta tabella, superiori al 5% del quantitativo ultimo autorizzato, la Valeco S.p.A. valutata a suo insindacabile giudizio la disponibilità, si riserva la facoltà di accordare totalmente o parzialmente l'aumento dei quantitativi. In conseguenza dell'accoglimento della richiesta il quantitativo complessivo autorizzato sarà quello indicato nella tabella 2 dell'allegato B.

Si precisa che per i conferimenti che eccedono il quantitativo ultimo autorizzato, in misura inferiore al 5% dello stesso, non sarà ritenuta necessaria alcuna richiesta di aumenti quantitativi, in quanto gli stessi s'intendono fin d'ora preventivamente autorizzati.

ART. 6 FIDEIUSSIONE

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi, prescrizioni e garanzie derivanti dalla presente Convenzione, dovrà essere rilasciata alla Valeco S.p.A. idonea fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, valida fino al giorno 30 aprile dell'anno successivo a quello di operatività della presente Convenzione. L'importo della fideiussione verrà calcolato in funzione della tipologia dei rifiuti e dei loro quantitativi presentati. Il calcolo verrà eseguito secondo il criterio: 2 x A dove:

A = tariffa della classe di appartenenza del rifiuto in base alle analisi della caratterizzazione di base (€/t) * le ipotetiche tonnellate annue da conferire (t/anno);
2=coefficiente di sicurezza.
Tuttavia la fideiussione dovrà garantire un importo minimo 520€ (diconsi cinquecentoventi euro).
La fideiussione dovrà garantire l'eventuale mancato pagamento da parte del Contraente delle somme dovute alla Valeco S.p.a. per conferimenti effettuati, nonché per gli ulteriori eventuali oneri a fronte di conferimenti irregolari ai sensi dell'art.10 ovvero nel caso in cui la Valeco S.p.A. risolva o receda dalla presente Convenzione per fatto addebitabile al Contraente. La fideiussione dovrà essere consegnata in originale contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione nelle forme e con le modalità previste dalle leggi vigenti. La fideiussione dovrà contenere una clausola espressa in base alla quale sia possibile per la Valeco S.p.A. ottenere il pagamento della somma dovutale entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto, senza il consenso del Contraente, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dei suoi beni. (art. 1267 del Cod Civile). Nel caso in cui la Valeco S.p.A. in corso di validità della presente Convenzione dovesse incamerare in tutto o in parte la fideiussione, il Contraente dovrà provvedere a rinnovarla; fino a quando il Contraente non provvederà in tal senso non sarà ammesso ai conferimenti presso l'impianto gestito da Valeco S.p.a..
Nel caso in cui nel corso della validità della presente Convenzione, sia autorizzato dalla Valeco S.p.A. l'aumento del quantitativo di cui all'allegato B, ai sensi dell'art. 5 comma 1, il Contraente dovrà conseguentemente adeguare il valore della fideiussione prevista dal presente articolo al nuovo importo dovuto a Valeco S.p.A. derivante dall'aumento del quantitativo autorizzato.
Nel caso di variazione dei prezzi, sarà cura del Contraente provvedere, entro 60 giorni dalla data di comunicazione da parte della Valeco S.p.A., all'adeguamento del valore della fideiussione commisurato ai nuovi prezzi.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti di pubbliche amministrazioni.

ART.7 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA VALECO S.p.A.

La Valeco S.p.A. si impegna ad eseguire a favore del contraente le prestazioni dovute in forza della presente Convenzione, alle condizioni ivi indicate. La Valeco S.p.A. non assume comunque responsabilità per l'eventuale mancata effettuazione del servizio derivante da cause di forza maggiore o da situazioni indipendenti dalla volontà della Società, che non permettano lo smaltimento presso l'impianto di conferimento. La Valeco S.p.A. si impegna a provvedere a tutte le operazioni di smaltimento secondo le prescrizioni di legge vigenti in materia, sollevando per questa parte il contraente da ogni responsabilità.

ART.8 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

Con la stipulazione della Convenzione il Contraente si obbliga a corrispondere il prezzo del servizio con le modalità ed in base ai prezzi stabiliti nell'allegato B, rispettando altresì le condizioni di conferimento indicate. Il Contraente provvederà a sua cura e spese a conferire i rifiuti nei punti di scarico con le modalità indicate dalla Valeco S.p.A nell'allegato C; il Contraente garantisce che saranno conferiti esclusivamente i rifiuti di cui all'allegato B della presente Convenzione, tipologicamente individuati dalle normative vigenti, manlevando di conseguenza la Valeco S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità in merito. L'avvio del servizio di smaltimento dei rifiuti è subordinato alla consegna della documentazione richiesta all'allegato D.
Ogni carico di rifiuti conferiti dovrà essere accompagnato, qualora richiesto dalle normative vigenti in materia, da:

"formulario identificativo dei rifiuti" o sistema informatico SISTRI (non appena in vigore);

certificato di analisi della Caratterizzazione di Base

I veicoli del Contraente o di altri soggetti da esso a ciò delegati circoleranno entro il perimetro degli impianti della Valeco S.p.A. rispettando le prescrizioni dell'Allegato E e la segnaletica presente in impianto e risponderanno degli eventuali danni provocati a persone e/o cose. Tale attività dovrà essere attuata garantendo l'assoluta rispondenza alle norme contenute nel DLgs 81/08 nonché nelle successive integrazioni e modificazioni intervenute. Il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su apposito modulo predisposto dalla Valeco S.p.A. (allegato E), per attestare di aver ricevuto tutte le informazioni sulle condizioni di rischio esistenti nell'ambito delle aree di competenza Valeco S.p.A. nelle quali è prevista l'attività del Contraente stesso e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste in relazione all'attività della Valeco S.p.A.

ART.9 DURATA DELLA CONVENZIONE

La Convenzione avrà validità per il periodo indicato in epigrafe e cioè dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di entrambe le parti e fino al 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione.

ART. 10 CONFERIMENTI IRREGOLARI, DIFFIDE, SOSPENSIONI DELL'ACCESSO ALL'IMPIANTO E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

I rifiuti oggetto della presente Convenzione dovranno rispettare i criteri di ammissione al conferimento previsti dalle procedure di ammissione al conferimento (all.C). Per verificare la rispondenza a quanto sopra previsto La Valeco S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare sui carichi in ingresso presso i propri impianti controlli di tipo amministrativo-documentale e di tipo qualitativo.
Il Contraente avalla sinora tutte le metodologie e le tempistiche di controllo adottate da Valeco S.p.a..

In caso di accertata irregolarità di tipo amministrativo-documentale, il mezzo non verrà ammesso al conferimento senza che per questo il Contraente possa pretendere alcunché.

Nel caso in cui si riscontri una irregolarità di tipo qualitativo rispetto a quanto previsto dall'allegato A nonché dalla normativa vigente, oppure una violazione delle prescrizioni degli allegati C, E o degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/08 e smi, la Valeco. S.p.A., fatto comunque salvo il risarcimento degli ulteriori danni, applicherà le sanzioni previste nell'allegato F.

In ogni caso, qualora il Contraente sia inadempiente o in ritardo nel pagamento del servizio anche per una sola fattura, la Valeco S.p.A. si riserva il diritto di sospendere cautelativamente l'accesso agli impianti fino a quando il Contraente stesso non avrà interamente saldato il suo debito e le eventuali spese accessorie. Rimane ferma la facoltà per la Valeco S.p.A. di risolvere la presente Convenzione nei casi più gravi di inadempimento o ritardo nel pagamento del servizio.

ART.11 PAGAMENTO E FATTURAZIONE

I prezzi del servizio verranno adeguati con le modalità previste dal precedente art.4. La fatturazione relativa al servizio di trattamento avverrà mensilmente o trimestralmente. Il corrispettivo dovrà essere versato entro e non oltre 30 giorni fine mese data fattura o secondo le modalità riportate sulla stessa..

ART.12 RECESSO DALLA CONVENZIONE

La Valeco S.p.A. potrà recedere dalla Convenzione in ogni momento dandone formale comunicazione per iscritto con Raccomandata A/R almeno 20 giorni prima. In tal caso il Contraente non potrà richiedere alcuna indennità o muovere alcuna eccezione per effetto dell'avvenuto recesso.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione ed ai suoi allegati dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa fra le parti.

ART.13 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia l'autorità giudiziaria competente è quella di Aosta.

ART. 14 SPESE PER IL CONTROLLO ANALITICO DEI RIFIUTI

L'analisi di caratterizzazione di base, necessaria alla stipula della Convenzione per valutare la natura del rifiuto da smaltire dovrà essere fornita a cura del Contraente. Essa dovrà essere emessa da un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.

I costi di prelievo ed analisi sostenuti da Valeco S.p.a., per lo svolgimento delle verifiche di conformità del rifiuto nel corso del perdurare della Convenzione, saranno interamente addebitati al Contraente nel caso di dimostrate irregolarità ai sensi del DM 27/09/10, incrementati delle spese di segreteria.

ART.15 INFORMAZIONI EX ART. D.LGS. 196/03

Tutti i dati acquisiti sono utilizzati unicamente per finalità contabili, fiscali e per gli adempimenti imposti dalla vigente legislazione in materia di rifiuti. Il trattamento avviene mediante strumenti sia manuali che informatici. L'indicazione dei dati è obbligatoria. In difetto nessuna autorizzazione allo smaltimento potrà avere ulteriore corso. Gli interessati godono dei diritti di informazione e di verifica dei dati trattati ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", per cui possono chiedere in qualsiasi momento l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione e quant'altro previsto dalla suddetta normativa in merito ai dati in nostro possesso. Il titolare del trattamento dei dati è la Società Valeco S.p.A. medesima.

ELENCO DEGLI ALLEGATI FACENTI PARTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE

Allegato A	Scheda di caratterizzazione dei rifiuti pericolosi e non
Allegato B	Condizioni Economiche
Allegato C	Discarica di Pontey Modalita' di conferimento
Allegato D	Documentazione richiesta
Allegato E	Smaltimento rifiuti c/o la discarica di Pontey. Informativa sui rischi e norme di sicurezza
Allegato F	Sanzioni per conferimenti irregolari

Data

_____

IL CONTRAENTE
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

La Valeco S.p.a.

_____ _____

ALLEGATO A[1] **Rif. Convenzione n. _____del_____**

PARTE GENERALE ED ANAGRAFICA

1.IDENTIFICAZIONE RICHIEDENTE

Richiedente
Indirizzo
Referente n° tel. ..e-mail
Tipologia richiedente (barrare una casella) □ titolare dell'autorizzazione □ lavori per conto del titolare dell'autorizzazione □ lavori in subappalto □ altro (specificare) ……

2.FONTE ED ORIGINE DEI RIFIUTI

Comune…… indirizzo ……
2.1 □ impianto di trattamento rifiuti Tipologia…… Estremi autorizzazione: N° …… del …… Nominativo titolare autorizzazione …… Allegare copia dell'autorizzazione
2.2 □ cantiere di scavo e/o demolizione OGGETTO DEI LAVORI …… Autorizzazione (barrare una casella) □ Permesso per costruire

[1] Da compilare per ogni sito di produzione

□ D.I.A.

□ altro (specificare) .....

Estremi autorizzazione: N° ..... del .....

Nominativo titolare autorizzazione .....

2.3 □ altro (barrare una o più caselle)

□ edificio civile (specificare.....

□ edificio pubblico (specificare.....

□ industria (specificare.....

□ attività commerciale (specificare.....

□ strada o piazza (specificare.....

□ campo, parco, prato (specificare.....

□ altro (specificare.....

.....

3. DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA GENERATO I RIFIUTI

Descrizione del processo:

.....

.....

.....

Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti

.....

.....

.....

I rifiuti da smaltire in discarica sono stati generati regolarmente nel corso dello stesso processo? [2] **SI** **NO**

[2] Si tratta di rifiuti specifici ed omogenei generati regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:
-l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti
-il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel processo (in particolare modifiche dei materiali impiegati).

Se i Rifiuti non sono stati generati regolarmente nel corso dello stesso processo Il sito di provenienza è sottoposto a procedura di bonifica? **SI □ NO □** Se SI, specificare ....
Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche? **SI □ NO □** Se SI, specificare ....
Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose? **SI □ NO □** Se SI, specificare ....
Altro (specificare ....

PARTE TECNICA DA COMPILARE PER CIASCUN RIFIUTO **CER**_____

4.DESCRIZIONE DEL RIFIUTO DA SMALTIRE IN DISCARICA

Il rifiuto da smaltire in discarica rientra fra le tipologie smaltibili senza caratterizzazione analitica ai sensi del D.M.27/09/2010 art.6 comma1 lettera a)? □**SI** □**NO**

Se NO, allegare copia delle analisi chimiche della Caratterizzazione di base del rifiuto, ai sensi del D.M.27/09/2010 art.2 , comprese quelle occorrenti per la compilazione del presente modulo.

Si tratta di rifiuto non pericoloso a base di gesso? □**SI** □**NO**

Si tratta di rifiuto costituito da fibre minerali artificiali? □**SI** □**NO**

Composizione del rifiuto.....

.....

.....

.....

Aspetto del rifiuto (odore, colore, morfologia, ecc.):

Caratterisitiche chimico fisiche

Percentuale d'acqua % _____ Peso Specifico Kg/mc _____

solido non polverulento solido polverulento fangoso palabile liquido altro.....

Caratteristiche Organolettiche

inodore odore sgradevole odore di Fermentazione

odore pungente e/o irritante odore solvente

Comportamento del rifiuto a lungo termine:

stabile reattivo biodegradabile

altro (specificare).....

Capacità a produrre percolato (se presente)

bassa media alta

altro (specificare).....

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA

effettuato ai sensi dell'Art.7 c.1 D.Lgs 36/03 o specificare perché tale trattamento non è considerato necessario

.....

.....

.....

.....

.....

Precauzioni supplementari da prendere in discarica all'atto del conferimento

.....

.....

Altri certificati e documentazione relative alla descrizione del rifiuto (se presenti)

Certificato Analitico [3] N._____del _____

Relazione tecnica ex art 7 comma 1 D.lgs. 36/03

Altro.....

.....

[3] Il certificato analitico, se presente, dovrà essere redatto e firmato da un Dottore in chimica iscritto all'ordine,completo di classificazione e caratterizzazione rifiuto. Si prega di allegarli alla presente scheda descrittiva come integrazione della documentazione.

5 DICHIARAZIONI

Il Legale rappresentante dichiara:

- che il rifiuto descritto dalla presente scheda descrittiva non è pericoloso in quanto in nessuna fase del processo produttivo e in nessuna fase del processo successivo (deposito, stoccaggio, carico, trasporto, ecc.) è entrato a contatto con sostanze pericolose tale da rimanerne contaminato;
- che il rifiuto può essere avviato allo smaltimento finale in discarica, in quanto adeguatamente selezionato e ridotto sia in massa che di volume (art. 182 c.2 del D.Lgs. n.152/06 e art.7 D.Lgs. n.36/03), tale da non presentare più materiali che possono essere avviati al recupero e/o al riciclo.

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra indicato e quanto riportato in tutta la documentazione allegata, corrisponde a verità; consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione a Valeco S.p.a. in caso di eventuali variazioni

PARTE RIASSUNTIVA

6. CODIFICA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA

Codice CER	Tipologia del rifiuto (per esteso)	Quantitativo (tonn)	Quantitativo massimo giornaliero (tonn/g)	Periodo conferimento

7. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le informazioni di cui al presente modulo sono rese ai fini delle procedure di ammissione dei rifiuti alla discarica di Pontey ai sensi del D.M. 27/09/2010 e degli artt. 7 e 11 commi 1 e 2 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/03, che si riportano:

Art. 7 - Rifiuti ammessi in discarica.

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;

b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani;

b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;

c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (DM 27/09/10).

Art.11 - Procedure di ammissione

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7 comma 5 per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore. (omissis)

Art.16 - Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7 commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51 comma 3 del D.lgs n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del D.lgs. n.22 del 1997.

N.B. Il richiedente è tenuto a fornire informazioni dettagliate se e quando intervengono cambiamenti riguardanti uno o più campi nella compilazione della presente scheda ed ogni qual volta intervenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque almeno una volta all'anno.

La presente scheda è costituita da n° _____ parti tecniche

Data

IL CONTRAENTE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore

_____ _____

ALLEGATO B **Rif. Convenzione n. _____del_____**

CONDIZIONI ECONOMICHE N……/20…..

Dati identificativi del produttore

Sedi di produzione del rifiuto: indirizzo e descrizione (insediamento/centro di stoccaggio/ecocentri)

1……

2……

3……

Dati per la fatturazione (se diversi da quelli indicati nelle condizioni generali del contratto)

Denominazione società/ente……

Via/C.so/P.zza……N……

Comune……C.A.P……Tel……

Il contraente dichiara che intende conferire la tipologia/e di rifiuto/i di cui alla tab. 1 alle condizioni economiche previste dal Prezzario vigente nell'anno di validità del presente contratto.

TAB.1:

CODICE C.E.R.	Tipologia del rifiuto per esteso	Quantitativo massimo(t/anno)*	Quantitativo massimo(t/giorno)

(*) Per anno s'intende l'anno solare da gennaio a dicembre

TAB.2: AGGIORNAMENTI DEL QUANTITATIVO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO NELL'ANNO DI VALIDITA' DEL PRESENTE CONTRATTO

Codice CER	Data richiesta	Quantitativo Richiesto dal contraente (t/anno)	Firma legale rappresentante Del Contraente	Quantitativo autorizzato Valeco S.p.a. (t/anno)	Firma Valeco S.p.a.

TAB.3 MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe di smaltimento sono determinate sulla base alle caratteristiche dei rifiuti e sono aggiornate annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT. In particolare, per i rifiuti non pericolosi, sono definite tre fasce economiche a seconda del rispetto dei valori limiti di accettabilità del rifiuto.

Classe 1	**Classe 2**	**Classe 3**
Per i rifiuti non pericolosi dove i parametri analitici delle analisi condotte sul rifiuto tal quale e sull'eluato hanno anche un solo valore che supera il 75% del limite di legge.	Per i rifiuti non pericolosi dove i parametri analitici delle analisi condotte sul rifiuto tal quale e sull'eluato hanno anche un solo parametro che supera il 50% del limite di legge, pur essendo tutti i parametri al di sotto del 75% del limite normativo.	Per i rifiuti non pericolosi dove i parametri analitici delle analisi condotte sul rifiuto tal quale e sull'eluato sono tutti al di sotto del 50% del valore limite di legge.
Tariffa 163,35 €/t	**Tariffa 102,37 €/t**	**Tariffa 40,84 €/t**

Per tutti i rifiuti pericolosi vale la tariffa della classe 1. Alle tariffe sopra indicate va aggiunto il contributo a favore delle Amministrazioni locali (secondo provvedimento regionale) ed il tributo (ai sensi della L 549/95) per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Per quanto concerne i rifiuti avviati al recupero (R13), ai sensi della D.G.R. n° 1026 del 18/7/14, la tariffa di conferimento è pari a 30 €/t, salvo variazioni stabilite della Giunta Regionale che avranno effetto a partire dalla data della relativa deliberazione..

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

In prima battuta ad ogni rifiuto, di ogni singolo fornitore, si assegna la classe di appartenenza in base alle risultanze analitiche della caratterizzazione di base presentata dal produttore.
In seguito, la classe del rifiuto può variare in base ai dati di analisi delle verifiche di conformità. Nel caso di cambiamento di classe verso una più onerosa, dal punto di vista economico, questa viene applicata, ai fini della fatturazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata da parte di Valeco S.p.a. comunicazione scritta al contraente
Nel caso di cambio di classe verso una minor concentrazione degli inquinanti, e relativo minor costo di smaltimento, la stessa verrà applicata, con le stesse tempistiche del punto precedente, solo dopo una ulteriore analisi che confermi l'abbassamento dei valori di concentrazione degli inquinanti a titolo cautelativo per il gestore della discarica.
Si segnala che le frequenze di campionamento avverranno ad insindacabile giudizio della Valeco S.p.a. Prelievi ed analisi avverranno secondo norme e metodiche riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Data_____

Società/Ente
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

VALECO S.p.A.

ALLEGATO C **Rif. Convenzione n. _____del_____**

MODALITA' DI CONFERIMENTO

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi idonei al loro contenimento; pertanto il caricamento del cassone o le coperture utilizzate (teli, coperchi metallici, ecc.) devono essere atte ad evitare la dispersione dei rifiuti trasportati sulle strade interne ed esterna all'impianto.

A tale fine i teli di copertura dei cassoni contenenti i rifiuti potranno essere rimossi solo sul piazzale di scarico del rifiuto, salvo richieste particolari dei tecnici addetti all'impianto per poter procedere preventivamente al controllo visivo del carico.

I cassoni dovranno essere a tenuta stagna evitando così perdite di colaticci sia sulle strade esterne all'impianto sia al suo interno, per non dar luogo ad inquinamento del suolo e/o delle acque superficiali e sotterranee o ad emissioni odorigene moleste.

Eventuale materiale in polvere, a pezzatura inferiore a 1mm per almeno il 50% del carico deve essere conferito insaccato. Il materiale del sacco dovrà avere resistenza meccanica tale da consentire lo scarico del rifiuto senza lacerarsi, impedendo così la formazione di polveri nel sito.

La discarica verrà coltivata con scarico in cella in avanzamento dal bordo vasca verso il retro discarica. All'inizio verrà creata una comoda rampa di accesso al fondo vasca per il transito dei mezzi, successivamente le rampe di accesso verranno spostate a seconda delle altezze e delle zone di coltivazione.

I rifiuti conferiti sfusi andranno scaricati dai mezzi per ribaltamento o con utilizzo di "Ragno"con tutti gli accorgimenti del caso per non danneggiare la struttura della discarica.

Per quanto concerne eventuali rifiuti conferiti insaccati o confezionati su bancali, essi dovranno essere scaricati dal camion con braccio gru od altra macchina di movimentazione ed andranno portati nella cella di destinazione a cura del con feritore.

ACCETTAZIONE E PESATURA DEI CARICHI

Gli automezzi in ingresso all'impianto dovranno recarsi sulla pesa per effettuare la pesatura del mezzo. Dovrà essere fornita all'addetto pesa tutta la documentazione accompagnatoria del rifiuto (formulari, chiavette SISTRI, ecc..) nonché le informazioni verbali necessarie all'individuazione del rifiuto e della sua provenienza. Terminate le operazioni di controllo dei documenti e di pesatura il mezzo potrà recarsi allo scarico secondo le indicazioni impartite direttamente all'autista dai tecnici Valeco. Si rammenta che la velocità massima consentita all'interno dell'impianto è di 15Km/h e che gli autisti dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilità almeno di CLASSE2 per tutta la loro permanenza in impianto. Non è consentito agli autisti di allontanarsi dai loro mezzi, essi dovranno provvedere alle operazioni di scarico nel più breve tempo possibile, utilizzando solo ed esclusivamente attrezzatura di loro dotazione a bordo mezzo,

rispettando la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Terminate le operazioni di scarico l'automezzo dovrà nuovamente transitare sul peso per provvedere alla pesata di tara ed alla chiusura della pratica amministrativa (operazione di carico/scarico da registro o SISTRI), quindi potrà lasciare l'impianto. Si rammenta che per le operazioni di pesatura verrà assegnata precedenza agli automezzi in uscita dall'impianto. I mezzi, in entrata o in uscita, dovranno aspettare il loro turno in fila senza creare intralcio alla circolazione sia sulle strade esterne che interne all'impianto.

DATA

_____

Timbro dell'Impresa
Firma del Legale Rappresentante/Procuratore

_____

ALLEGATO D

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL CLIENTE E DA FORNIRE A VALECO S.pA. IN FASE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE

- FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A. DEL CONTRAENTE
- FIDEJUSSIONE
- ELENCO DITTE CHE EFFETTUERANNO IL TRASPORTO DEI RIFIUTI(* 1)
- ISCRIZIONE ALL'ALBO GESTORI AMBIENTALI (*2)
- ELENCO DELLE TARGHE DEGLI AUTOMEZZI CHE EFFETTUERANNO I CONFERIMENTI.
- ELENCO DEI NOMINATIVI DEGLI AUTISTI CHE EFFETTUERANNO I CONFERIMENTI
- VERBALE DI AFFIDAMENTO LAVORI O ESTRATTO DEL CONTRATTO / LETTERA DI INCARICO FORMALE DI AFFIDAMENTO (SOLO PER DITTE CHE OPERANO PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).

(*1): solo nel caso in cui il contraente affidi a terzi il servizio di trasporto
(*2): per tutti i trasportatori

Si rammenta che ogni variazione di ditta trasportatrice, di automezzo (targa) od autista che effettuerà i conferimenti andrà segnalata alla Valeco SpA per iscritto (fax 0165/262233 o e-mail a info@valecospa.it) citando il numero di convenzione e la data, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo rispetto al conferimento, in caso contrario l'automezzo non sarà ammesso all'impianto.

La variazione dell'autista richiede anche l'invio dell'allegato E aggiornato alla seconda pagina con il nominativo e la firma del nuovo autista, nonché del suo documento di identità in corso di validità.

IL CONTRAENTE (per avvenuta informazione e accettazione)

Timbro e firma

_____

ALLEGATO E Parte 1 (da compilarsi a cura del convenzionato)

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI È DESTINATI AD OPERARE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DA VALECO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ
Si veda il "DUVRI" nei casi previsti dalla normativa vigente, e l'"Informativa per il contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione" di cui in allegato

MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE DA VALECO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA'
Si veda il Piano di Emergenza allegato

NUMERI TELEFONICI VALECO UTILI

CENTRALINO	0165-361515
RSPP	348-0019001
Resp IMPIANTO	335-6977900

MISURE MINIME CHE IL CONTRAENTE DEVE ATTUARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE TRA IMPRESE

Il sottoscritto datore di lavoro della ditta_____

dichiara

che il personale lavoratore dell'impresa che dovrà accedere all'impianto di discarica di Pontey:

- sarà informato in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si è destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Valeco in relazione alla propria attività, così come espressamente riportate nella valutazione dei rischi;

- sarà informato e formato in merito alla politica ambientale Valeco e alle procedure del sistema di gestione ambientale applicabili;

- avrà preventivamente preso visione del **Piano di Emergenza** Valeco e dell'allegata planimetria dove è indicato il punto di raccolta da raggiungere in caso di emergenza e sarà quindi informato e formato in merito alle procedure di sicurezza da adottare;

- avrà preventivamente preso visione del DUVRI fornito da Valeco, nei casi previsti per Legge, al fine di evitare interferenze tra con feritori ed altre imprese presenti sul sito.
- aggiornerà, nel corso dei lavori, l'informazione e la formazione al personale ogni qualvolta sarà necessario

N.B.: il presente modulo deve essere trasmesso a VALECO debitamente controfirmato anche da tutto il personale dell'impresa che dovrà accedere all'impianto, allegando copia dei rispettivi documenti di identità, per il rilascio dei permessi di ingresso.

Il datore di lavoro_____ **della ditta convenzionata**_____

Dichiara

di aver trasmesso a tutti i suoi trasportatori che si recheranno presso l'impianto di Pontey copia di tutti gli allegati di cui alla presente informativa sui rischi e misure, nonché copia di tutte le procedure, piani di sicurezza, applicabili e che si impegna a trasmettere ai trasportatori, nel corso dei lavori in cui la convenzione è in essere, ogni eventuale modifica e integrazione intervenuta.

IL CONTRAENTE (per avvenuta informazione e accettazione)

Timbro e firma

_____

ELENCO NOMINATIVO LAVORATORI (cognome e nome in stampatello)	**FIRMA** (LEGGIBILE)
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Si allega: - copia dei documenti di identità dei lavoratori (ovvero del lavoratore autonomo)

IL DATORE DI LAVORO
(OVVERO DEL LAVORATORE AUTONOMO)
Timbro e Firma

DATA

_____ _____

N.B.: il presente modulo deve essere trasmesso a VALECO debitamente controfirmato anche da tutto il personale dell'impresa che dovrà accedere all'impianto, allegando copia dei rispettivi documenti di identità, per il rilascio dei permessi di ingresso.

ALLEGATO E Parte 2(da compilarsi a cura di tutti i trasportatori utilizzati dal convenzionato nel caso in cui questo non effettui trasporto in conto proprio dei rifiuti)

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI È DESTINATI AD OPERARE E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE DA VALECO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITÀ
Si veda il "DUVRI" nei casi previsti dalla normativa vigente e l'"Informativa per il contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione" di cui in allegato

MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE DA VALECO IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ATTIVITA'
Si veda il Piano di Emergenza allegato

NUMERI TELEFONICI VALECO UTILI

CENTRALINO	0165-361515
RSPP e Resp IMPIANTO	348-0019001

Il sottoscritto datore di lavoro (o lav autonomo) della ditta trasportatrice

_____Con sede in _____

Indirizzo_____PIVA/CF_____

dichiara

che il sottoelencato personale lavoratore della ditta:

- è stato informato in merito ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si è destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da Valeco in relazione alla propria attività, così come espressamente riportate nella valutazione dei rischi;
- ha preventivamente preso visione del **Piano di Emergenza** Valeco e dell'allegata planimetria dove è indicato il punto di raccolta da raggiungere in caso di emergenza e sarà quindi informato e formato in merito alle procedure di sicurezza da adottare;
- ha preventivamente preso visione del DUVRI fornito da Valeco, nei casi previsti per Legge, al fine di evitare interferenze tra con feritori ed altre imprese presenti sul sito;
- è stato informato e formato in merito alla politica ambientale Valeco e alle procedure del sistema di gestione ambientale applicabili.

N.B.: il presente modulo deve essere trasmesso a VALECO debitamente controfirmato anche da tutto il personale dell'impresa che dovrà accedere all'impianto, allegando copia dei rispettivi documenti di identità, per il rilascio dei permessi di ingresso.

ELENCO NOMINATIVO LAVORATORI
(cognome e nome in stampatello)

FIRMA
(LEGGIBILE)

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

Si allega: - copia dei documenti di identità dei lavoratori (ovvero del lavoratore autonomo)

IL DATORE DI LAVORO
(OVVERO DEL LAVORATORE AUTONOMO)
Timbro e Firma

DATA

N.B.: il presente modulo deve essere trasmesso a VALECO debitamente controfirmato anche da tutto il personale dell'impresa che dovrà accedere all'impianto, allegando copia dei rispettivi documenti di identità, per il rilascio dei permessi di ingresso.

ALLEGATO F

SANZIONI PER CONFERIMENTI IRREGOLARI

Nel caso in cui si riscontri una delle irregolarità o violazioni previste dalle condizioni generali della convenzione nonché dalla normativa vigente, l'VALECO S.p.A., fatto in ogni caso salvo il risarcimento degli ulteriori danni, si riserva la facoltà di:

a) diffidare formalmente l'impresa dopo verifica di una irregolarità;

b) sospendere cautelativamente l'accesso al contraente all'impianto per un periodo di 15 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica della prima irregolarità, venga accertata una successiva violazione;

c) sospendere cautelativamente l'accesso al contraente all'impianto per un periodo di 90 giorni di calendario qualora, nel termine di 365 giorni dalla verifica della prima irregolarità, venga accertata una successiva violazione;

d) risolvere la presente convenzione nel caso in cui, dopo la sospensione cautelativa prevista al punto c), venga riscontrato nuovamente anche una sola violazione entro 365 giorni dal primo evento;

e) risolvere con effetto immediato la presente convenzione allorché venga accertato anche per la prima volta una sola irregolarità o violazione di particolare rilevanza e gravità.

- Nel caso in cui si verifichino le ipotesi previste dalle lettere b), c), d) e) del precedente comma il contraente rimane comunque obbligato al pagamento delle somme dovute ad VALECO S.p.A. in base a quanto stabilito dall'allegato B.
- Nel caso in cui accadano le ipotesi previste dalle lettere d) ed e) del precedente comma il contraente potrà ripresentare la richiesta di convenzione non prima di un anno dalla data di risoluzione.
- Qualora il contraente non incorra in ulteriori irregolarità entro 365 giorni dal primo evento la situazione si azzera, salvo sospensioni eventualmente in corso.
- Nel caso in cui la convenzione cui fa riferimento il provvedimento di diffida o sospensione all'accesso comprenda più siti di produzione del rifiuto, i provvedimenti stessi sono imputati al singolo sito produttivo che ha originato l'irregolarità.

Data

IL CONTRAENTE
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

SANZIONI PER CONFERIMENTI IRREGOLARI e/o RIFIUTI CONTENETI AMIANTO

Nel caso di rifiuti non ammissibili o RCA (Rifiuti Contenenti Amianto), si applicano i seguenti criteri sanzionatori, qualora si riscontri una delle irregolarità o violazioni previste dalle condizioni generali della convenzione nonché dalla normativa vigente, fatto in ogni caso salvo il risarcimento degli ulteriori danni la Valeco SpA si riserva la facoltà di:

a) diffidare l'impresa dopo verifica di una irregolarità, con segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;

b) qualora si riscontri una successiva irregolarità verrà applicata una sanzione pecuniaria di 150 euro/t di rifiuto per cui si è tentato il conferimento irregolare. A tale fine farà fede il peso indicato sul formulario di identificazione dei rifiuti. Segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;

c) per ogni successiva irregolarità la sanzione pecuniaria viene raddoppiata rispetto a quella precedente. Segnalazione scritta alla RAVA ed al Corpo Forestale Regionale;

d) la progressione della sanzione viene applicata nel periodo temporale di un anno solare (dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno);

e)risolvere con effetto immediato la presente convenzione allorché venga accertato anche per la prima volta un solo conferimento irregolare di particolare rilevanza e gravità.

- Nel caso in cui si verifichino le ipotesi previste dalle lettere b), c), d), e) del precedente comma, il contraente rimane comunque obbligato al pagamento delle somme dovute a Valeco S.p.A. in base agli impegni contrattuali sottoscritti.
- Nel caso di risoluzione della Convenzione il contraente potrà ripresentare la richiesta di nuova convenzione non prima di un anno dalla data di risoluzione.
- Qualora il contraente non incorra in ulteriori irregolarità entro 365 giorni dal primo evento la situazione si azzera, salvo sospensioni eventualmente in corso.
- Nel caso in cui la Convenzione cui fa riferimento il provvedimento di diffida o sospensione all'accesso comprenda più siti di produzione del rifiuto, i provvedimenti stessi sono imputati al singolo sito produttivo che ha originato l'irregolarità.

Data

IL CONTRAENTE
(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)